

**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO SANITARIO****AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO**

Reg. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Schema convenzione con il Dr. per il conferimento di un incarico libero professionale inerente l'attività di supporto alla realizzazione del Piano di eradicazione delle pesti suine.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**TRA**

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'ASL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "Azienda USL",

**E**

- il **Dr. \_\_\_\_\_**, nato, medico veterinario iscritto all'Albo dei Veterinari di Oristano (C.F.: \_\_\_\_\_), nel prosieguo indicato come "Professionista";

**PREMESSO**

che il Decreto dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della R.A.S. n. 69/2012 integrato dal n. 20/2013 ha reso obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del Piano di controllo

e di eradicazione della Peste Suina Africana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2011/807/UE del 30.11.2011;

che il suddetto piano prevede il controllo obbligatorio anagrafico e sierologico di tutte le aziende suinicole presenti nel territorio che nella nostra Azienda sono circa 3.800;

che, con le note n.6917 del 24/06/2014 e n.7873 del 18/07/2014, il Direttore del Servizio Veterinario - Area Sanità Animale evidenzia che il 30/06/2014 è terminato il rapporto contrattuale di tipo specialistico ambulatoriale (ACN) con n.4 Medici Veterinari impegnati nel Piano Peste Suina;

che non è possibile protrarre ulteriormente tale tipo di rapporto contrattuale con i suddetti Veterinari, ma che è indispensabile completare il programma previsto dal Piano straordinario di controllo delle peste suina al fine evitare che le azioni sino ad oggi realizzate siano vanificate dal mancato raggiungimento dell'obbiettivo;

che è importante conferire l'incarico agli stessi professionisti che hanno operato per la realizzazione del Piano con contratto ACN, sia per garantire una comprovata specifica professionalità che per assicurare continuità nel programma;

che è necessario assicurare lo svolgimento dell'attività

in oggetto ed, in particolare, autorizzare n.4 incarichi libero-professionale ai n. 4 veterinari, per mesi sei a decorrere dal 01/07/2014 al 31/12/2014, al fine di garantire la piena attuazione al suddetto programma; tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - Oggetto della convenzione**

L'ASL n. 5 conferisce al Professionista l'incarico di svolgere le attività dettate dalla L.R. n. 10/2006 nell'Area Funzionale Sanità Animale e Igiene delle produzioni zootecniche e degli allevamenti. Il rapporto oggetto della presente convenzione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura libero professionale e, pertanto, il Professionista eseguirà le sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASL n. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni e dell'incarico conferito nel piano di eradicazione delle pesti suine, il Professionista ha compiti e attribuzioni di veterinario professionista incaricato di pubblico servizio;

**Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

La ASL n. 5 collabora fattivamente con il Professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli,

specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile di Sanità Animale dell'ASL n. 5, sulla base delle linee programmatiche assessoriali.

Tale attività sarà svolta in orari concordati col Responsabile dell'Area Sanità Animale dell'ASL, compatibili e coordinati con l'orario di lavoro dell'agente tecnico e, comunque, d'intesa con le indicazioni che lo stesso Responsabile del Servizio riterrà opportuno fornire, in accordo con quanto stabilito dal Piano, per un impegno settimanale di norma non inferiore a **38** ore (**156** su base mensile).

Il Professionista si impegna a verificare con la massima diligenza e integrare costantemente l'attrezzatura e il materiale necessario per l'esecuzione delle attività innanzi indicate, segnalando al suddetto Responsabile ogni eventuale difficoltà in merito.

### **Art. 3 - Carichi di lavoro e rendicontazione**

il Professionista si impegna a rispettare i carichi di lavoro, calcolati sulla base di n. 5 (cinque) giorni lavorativi settimanali e con la supervisione del veterinario referente per Distretto/Unità Operativa.

In qualsiasi caso, l'attività non potrà essere inferiore

alla visita di n. 5 (cinque) aziende al giorno.

Il Professionista si impegna ad iniziare l'attività quotidiana nella sede nella quale verrà assegnato di volta in volta, collaborando con i veterinari delle Unità Operative.

**Art. 4 - Rendicontazione e monitoraggio delle attività**

Il Professionista trasmette settimanalmente il lunedì successivo alla settimana di riferimento, all'ASL n. 5, i resoconti dell'attività svolta. Al fine di garantire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, il Professionista dovrà trasmettere i resoconti per posta elettronica o con apposita modulistica.

**Art. 5 - Durata della convenzione**

La durata dell'incarico è di mesi sei (6) con decorrenza dal 1/07/2014 al 31/12/2014. La durata del contratto è comunque condizionata all'esito della richiesta di autorizzazione inoltrata all'Aras con nota 51008 del 24/07/2014. Qualora l'Aras dovesse riscontrare negativamente l'indicata richiesta, i citati contratti libero professionali devono considerarsi conclusi nella data indicata nel provvedimento di presa d'atto della comunicazione Aras, adottato con determina dirigenziale; Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della AS, con preavviso di almeno 30 giorni.

**Art. 6 - Compenso**

L'ASL n. 5 si impegna a versare al Professionista, per le attività indicate negli articoli precedenti, il compenso lordo di € 28,71 (ventotto, 71) orarie, comprensive di IVA ed ENPAV + rimborso chilometrico da corrispondersi secondo le tariffe ACI ( 1/5 tariffa benzina verde). Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica dell'attività svolta.

**Art. 7 - Conflitto d'interessi**

Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata;

Il professionista dichiara di non svolgere attualmente attività in conflitto d'interessi con l'Azienda e di impegnarsi a non svolgerla per tutta la durata del presente contratto

**Art. 8 - Conclusione**

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 6, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel

caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

**Art. 9 - Modifiche o integrazioni**

Ogni modifica od integrazione a quanto qui previsto non avrà valore alcuno se non approvata dalle parti per iscritto.

**Art. 10 - Privacy**

Il professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico;

**Art. 11 - Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Oristano.

**Art. 12 - Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente atto, le parti rinviando alla normativa contenuta nell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 13 - Registrazione del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Professionista che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del disposto art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto, bollato nei modi di legge, previa lettura e conferma, viene dalle parti sottoscritto.

IL Direttore Generale dell'ASL n. 5

Il Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr.